

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione del C.C.
N° 46 del 28/11/2016



SEGRETERIA COMUNALE
M. Lissa Favalesza



PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ in data _____

LEGENDA	PAG.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Premessa.....	3
Art. 2 - Campo di applicazione.....	3
Art. 3 - Autorizzazioni	3
Art. 4 - Classificazione dei mezzi pubblicitari	7
Art. 5 - Durata dell'esposizione	8
Art. 6 - Classificazione della viabilità.....	8
Art. 7 - Centro abitato: ridefinizione delle strade di tipo C	9
Art. 8 - Suddivisione del territorio in zone omogenee.....	9
Art. 9 - Deroghe concesse alle distanze previste dal nuovo codice della strada.	10
TITOLO II - LA PUBBLICITA' ESTERNA	10
Art. 10 - Criteri per le nuove installazioni	10
Art. 11 - Norme generali di installazione	11
Art. 12 - Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari nell'ambito del c.a.....	13
Art. 13 - Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari, al di fuori c.a.....	18
Art. 14 - Caratteristiche costruttive ed estetiche degli impianti per pubblicità esterna.....	21
Art. 15 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	21
Art. 16 - Targhette di identificazione	21
Art. 17 - Vigilanza	22
Art. 18 - Sanzioni	22
Art. 19 - Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi	24
Art. 20 - Norme transitorie	24
TITOLO III - LE PUBBLICHE AFFISSIONI	25
Art. 21 - Premessa e relazione sullo stato di fatto.....	25
Art. 22 - Tipologie e caratteristiche dei nuovi impianti.....	25
Art. 23 - Quantità e ripartizione delle superfici	26
Art. 24 - Caratteristiche estetico-costrittive degli impianti per le pubbliche affissioni.....	27
Art. 25 - Pulizia e manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni.....	27
Art. 25 - Entrata in vigore.....	27
ALLEGATI	27

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

Le norme contenute nel presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (successivamente denominato Piano), integrano le norme contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (di seguito denominato Regolamento comunale), nonché nel Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono pertanto effettuate nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano in conformità al presente Piano, adottato in attuazione a quanto stabilito dagli art. 3, 18 e 36 c. 8, del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e dal Regolamento Comunale.

Il Piano è articolato in n. 3 parti denominate "Titoli" e nei relativi allegati.

Il "Titolo I" individua i criteri generali ai quali si farà riferimento per tutte le indicazioni riportate nei successivi Titoli.

Il "Titolo II" individua gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, secondo le definizioni del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), con le modifiche introdotte all'art. 47 dal D.P.R. 16 Settembre 1996 n. 610 e ne disciplina l'installazione.

Il "Titolo III" definisce invece la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni ed il relativo quantitativo, in osservanza a quanto previsto dal Regolamento Comunale.

Il Piano è comunque suscettibile di variazioni e/o integrazioni, con cadenza annuale. Tali modifiche dovranno essere apportate entro il 31 dicembre di ogni anno ed avranno validità a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 2 - Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente Piano trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale e commerciale, così come classificata secondo il D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, con esclusione della pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante.

La segnaletica direzionale di tipo industriale e/o commerciale installata ai sensi dell'Art. 134 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal D.P.R. 16 Settembre 1996 n. 610, non è considerata mezzo pubblicitario e pertanto per il suo impiego è regolamentato da quanto prescritto dall'art. 39 del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 3 – Autorizzazioni

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari nell'ambito del territorio del Comune di San Pietro in Cariano è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione.

Stante l'operatività sull'intero territorio comunale di un vincolo paesaggistico stabilito con D.M. 23/05/1957, dall'allora Ministro della Pubblica Istruzione, l'autorizzazione è rilasciata previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 42/2004. Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'individuazione del luogo nel quale il mezzo pubblicitario dovrà essere installato in termini di distanze minime da intersezioni, semafori, segnaletica, altri impianti

pubblicitari, ecc., in modo tale da evitare che al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in una data posizione, corrisponda successivamente l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione all'installazione per il mancato rispetto delle predette distanze (previste ai successivi artt. 12 e 13);

Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che è atto propedeutico al rilascio dell'autorizzazione del mezzo pubblicitario ai sensi del presente Piano, è competente l'Area tecnica del Comune di San Pietro in Cariano.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari siano collocati su strada appartenente ad Ente diverso dal Comune di San Pietro in Cariano e corrente all'interno del centro abitato, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta tecnico del predetto Ente, per la cui richiesta provvede l'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione finale all'installazione del mezzo pubblicitario.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta di quest'ultimo, per la cui richiesta provvede l'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione finale all'installazione del mezzo pubblicitario.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada, nonché del presente Piano e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada da cui il messaggio pubblicitario risulta visibile.

Per tutti i mezzi e gli impianti pubblicitari da installare fuori dal centro abitato e su strada di proprietà di Ente diverso dal Comune di San Pietro in Cariano, si rimanda interamente alle prescrizioni contenute nell'art. 53 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e agli eventuali specifici Regolamenti emanati da detti Enti in materia di pubblicità stradale. In ogni caso, si rende sempre necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 42/2004.

Per l'installazione di mezzi pubblicitari negli impianti di distribuzione carburante dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni del CAPO XI° della Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 497/2005, che di seguito per praticità si riporta:

"CAPO 11 - INSEGNE.

art. 49) La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha l'obbligo di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) indicante, in caratteri ben visibili, oltre al nominativo della Società, i prezzi dei prodotti erogati ed eventualmente i servizi esitati. L'insegna deve essere posta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1. le insegne parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq. 20 (venti);*
- 2. le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq. 6 (sei) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;*
- 3. le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale in corrispondenza delle aiuole spartitraffico; possono, inoltre, essere posizionate lungo le corsie di accelerazione e decelerazione in corrispondenza degli accessi;*
- 4. deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;*
- 5. le insegne devono essere posizionate ad almeno mt. 2 (due) dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;*
- 6. l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq e comunque non deve provocare abbagliamento, distrazione o ingenerare confusione per i colori adottati, soprattutto se posta in prossimità di impianti semaforici o intersezioni;*
- 7. l'insegna deve avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere a forma di disco o triangolo;*
- 8. l'insegna deve rispettare una distanza minima da tutti gli altri cartelli non inferiore a mt. 20*

(venti) lineari.

9. *l'insegna non deve intralciare a visibilità sia in ingresso che in uscita dall'impianto e non deve ostacolare in altezza né persone né veicoli. Il posizionamento dell'insegna non dovrà presentare alcuna sporgenza fuori terra (basamento) e le paline di supporto non dovranno essere a spigolo vivo, ma arrotondate, fatto salvo quanto previsto all'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 42/04.*

art. 50) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 507/93. L'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'insegna, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

art. 51) È esteso anche nelle strade di tipo C e D quanto previsto dall'art. 23 del N.C.d.S. e dall'art. 52 del relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari."

AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL'ANTORIZZAZIONE:

A) Zone esterne al centro abitato

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è rilasciata:

- per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
- per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
- per le strade regionali, provinciali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive amministrazioni;
- per le strade militari dal comando territoriale competente.
- per le strade comunali dal funzionario comunale che sulla base dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico dell'Ente e previo decreto di nomina del Sindaco sia attribuita questa specifica potestà.

B) Zone comprese entro il centro abitato

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è rilasciata dal funzionario comunale che sulla base dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico dell'Ente e previo decreto di nomina del Sindaco sia attribuita questa specifica potestà.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda al Comune di San Pietro in Cariano, allegando:

- un progetto in scala 1:100 della pianta e delle viste dell'impianto con l'indicazione dei materiali costruttivi e relative misure (in duplice copia);
- copia del bozzetto grafico. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso (in duplice copia);
- una planimetria in scala 1:100 o 1:200 indicante il sito di installazione e comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti (in duplice copia);
- un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità (in duplice copia);
- un'autodichiarazione che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alla normativa vigente e alle norme del presente Piano (in duplice copia);
- nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia (in duplice copia);
- l'autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario da parte del proprietario se il luogo di

- installazione ricade in un luogo di privata proprietà (in duplice copia);
- copia del bozzetto grafico. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso (in duplice copia);
 - copia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal responsabile dell'area tecnica comunale (in duplice copia).

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'ufficio ricevente l'istanza provvede ad analizzare le richieste di autorizzazione in ordine cronologico di ricezione delle stesse verificando la ricevibilità dell'istanza ovvero la correttezza della compilazione delle stesse e la completezza di tutta la documentazione richiesta a corredo; reputata ricevibile provvede a:

- verificare l'inesistenza sul registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione in corso di validità, o di un procedimento in corso di evasione, per il medesimo punto di localizzazione o per uno che può influenzare, dal punto di vista delle distanze, quello oggetto di valutazione.
- verificare la conformità delle distanze rispetto alle norme del presente Piano e del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

In caso di esito positivo delle verifiche il funzionario comunale, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione, provvederà ad emanare il provvedimento autorizzativo, in capo al soggetto richiedente, per la durata di anni 3 (*tre*), e alla trascrizione sull'apposito registro del titolo autorizzativo. In caso di esito negativo, entro lo stesso termine, provvederà ad emanare provvedimento di diniego indicando le motivazioni di contrasto dell'istanza con le previsioni del presente Piano, nonché con quelle del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Per gli impianti pubblicitari da collocare fuori dal centro abitato, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, oltre alla copia dell'autorizzazione paesaggistica all'ufficio competente. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata, fermo restando il numero e la scadenza dell'autorizzazione originaria.

Per i mezzi pubblicitari da collocarsi su suolo pubblico, con l'autorizzazione ottenuta ai sensi del presente articolo si intende rilasciata anche l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in quanto atto endogeno al procedimento amministrativo.

DURATA

Salva diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni, ed è rinnovabile.

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare ai sensi dell'art. 53 c. 7 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) per il rilascio dell'autorizzazione è determinabile da parte dello stesso soggetto in conformità all'elenco prezzi annuale contenuto negli atti deliberativi del Comune di San Pietro in Cariano.

REGISTRO

L'Ufficio comunale incaricato della gestione e rilascio delle autorizzazioni dovrà istituire e mantenere apposito registro che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato.

ESCLUSIONI

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione e pertanto non è sottoposta alle norme del presente Piano nei seguenti casi:

- a. Targhe al di sotto del formato cm. 30x40, in metallo spazzolato o vetro o similari.
- b. Pubblicità effettuata all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- c. Avvisi di compravendita o locazione d'immobili al di sotto del formato cm. 30x40, da affiggere sugli accessi dell'immobile ovvero in visione dall'esterno degli uffici degli intermediari immobiliari;
- d. La pubblicità in occasione di manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale.

DECADENZE

L'autorizzazione si intende decaduta di diritto:

- a. se il soggetto titolare non procede a porre in essere l'impianto entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- b. se l'impianto risulta sprovvisto di effettiva pubblicità per un periodo superiore a 180 giorni.

Art. 4 - Classificazione dei mezzi pubblicitari

Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, essi vengono classificati in funzione della tipologia, come previsto dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. La citata classificazione suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti:

Art. 47 Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO -

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 2 - PREINSEGNA -

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 47 Comma 3 - SORGENTE LUMINOSA -

Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Art. 47 Comma 4 - CARTELLO -

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 5 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO -

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

Art. 47 Comma 6 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO -

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 47 Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO -

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 8 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA -

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 5 - Durata dell'esposizione

I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per l'affissione pubblica e gli impianti per le affissioni dirette, sono inoltre classificati in funzione della durata del periodo di esposizione nel seguente modo:

Mezzi Temporanei: appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.

Mezzi Permanenti: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidalmente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari.

Art. 6 - Classificazione della viabilità

L'art. 2 comma 2 del Nuovo Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

A) **AUTOSTRADE** (non presenti nel territorio comunale di San Pietro in Cariano)
Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B) **STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI** (non presenti nel territorio comunale di San Pietro in Cariano)

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C) **STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE**

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D) **STRADE URBANE DI SCORRIMENTO** (non presenti nel territorio comunale di San Pietro in

Cariano)

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E) **STRADE URBANE DI QUARTIERE** (non presenti nel territorio comunale di San Pietro in Cariano)

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F) **STRADE LOCALI**

Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, e destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, non facente parte degli altri tipi di strade.

L'art. 2 del Codice della Strada, comma 8, delega agli organi regionali competenti la classificazione delle strade comunali esistenti e di nuova costruzione. In attesa dell'emanazione del decreto di classificazione, in adempimento al disposto dell'ottavo comma dell'art. 2 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), la viabilità veicolare del Comune di San Pietro in Cariano è provvisoriamente considerata di tipo "C" o "F".

Art. 7 - Centro abitato: ridefinizione delle strade di "tipo C"

Ai fini del presente Piano le eventuali strade di tipo "C", nel solo tratto di attraversamento dei centri abitati, sono classificate come strade urbane di tipo "F".

Art. 8 - Suddivisione del territorio in zone omogenee

Ai fini del presente Piano il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee secondo la seguente classificazione.

ZONE SITUATE ENTRO IL LIMITE DEL CENTRO ABITATO


Zona A – Centro storico

Rientrano in questa zona le aree, le zone o le vie centrali del Capoluogo e delle frazioni di più vecchia edificazione. Le strade collocate sul perimetro di questa zona rientrano in essa per quanto attiene tutti i manufatti pubblicitari da collocarsi su entrambi i lati delle stesse.

Sulla Cartografia allegata è rappresentata con colore rosso . 


Zona B - Aree industriali, commerciali, artigianali

Sono le zone contraddistinte dalla presenza di insediamenti consolidati con destinazione prevalentemente produttiva, anche con caratteristiche commerciali e terziarie.

Sulla Cartografia allegata è rappresentata con colore blu 

Zona C – Restante parte del centro abitato

Questa zona individua tutte le aree perimetrate come centri abitati ai sensi del Nuovo Codice delle Strada, considerate come aree di edilizia prevalentemente consolidata.

Sulla Cartografia allegata è rappresentata con colore arancione 

Zona D – Restante parte del territorio comunale fuori dal centro abitato

Il territorio comunale esterno alla delimitazione del centro abitato rappresenta un'area nella quale sono recepite integralmente le norme di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), quest'ultimo con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

Sulla Cartografia allegata è rappresentata da nessuna colorazione (colore bianco).

Oltre a quanto sopra saranno da considerare tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente quali quello paesaggistico e quello culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Art. 9 - Deroghe concesse alle distanze previste dal nuovo codice della strada

Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Codice della Strada, i Comuni, all'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo (che per praticità si riporta al termine del presente articolo), hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei "cartelli" e "degli altri mezzi pubblicitari" (intendendo per questi ultimi la definizione data dall'art. 47 comma 9 del D.P.R. 495/1992), sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Qualora si rientri in questa casistica, dovranno essere esplicitate in maniera dettagliata, per mezzo di apposita relazione da allegare all'istanza di autorizzazione del mezzo pubblicitario, le motivazioni che non consentono di rispettare le distanze minime di cui al presente Piano e le soluzioni che si intendono adottare per assicurare in ogni caso il rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 1 del C.d.S.

Tuttavia:

- nel caso in cui l'impianto venga collocato su passaggi pedonali o marciapiedi, dovrà essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei diversamente abili (comunque non inferiore a mt. 1,20);
- la base del mezzo pubblicitario che si andrà ad installare dovrà essere distanziata da terra di non meno di 2,20 mt in caso di marciapiedi, passaggi pedonali o banchine normalmente utilizzate dall'utenza pedonale;
- l'installazione del mezzo pubblicitario non dovrà mai impedire la visibilità di qualsiasi segnale stradale dall'angolazione e dalla distanza all'uopo necessaria, ovvero prescritta dagli artt. 79 e 126 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada per talune tipologie di segnali.

Si riporta il testo dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada:

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

TITOLO II - LA PUBBLICITA' ESTERNA

Art. 10 - Criteri per le nuove installazioni

I criteri guida principali presi in considerazione per le norme da adottare nel caso di nuove installazioni, rappresentano gli elementi di garanzia relativamente ai temi della:

- sicurezza;
- decoro;
- funzionalità;
- rispetto della normativa.

SICUREZZA

Le nuove installazioni dovranno essere predisposte in modo da garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione sarà da fare per gli aspetti più propriamente visivi, oltretutto ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione dovranno conformarsi.

DECORO

Le norme indicate nel Piano dovranno garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale e artificiale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama.

FUNZIONALITÀ

Particolare attenzione è stata posta al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare le peculiari esigenze della realtà locale.

NORMATIVA

Il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire la normativa prevista e citata, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite nei successivi paragrafi.

Art. 11 - Norme generali di installazione

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati:

- FORMA E COLORE

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma rettangolare, che in ogni caso non può essere quella di disco, triangolo o ottagono. L'uso del colore rosso è ammesso con particolare cautela.

- MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. È preferibile, qualora possibile, l'utilizzo dell'alluminio al posto dell'acciaio, sia pur trattato con metodi per impedirne la corrosione, viste le proprie caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici.

- STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

- DISTANZE

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia, ancorché un mezzo pubblicitario sia installato sul lato opposto della carreggiata, ma rivolto verso l'opposta direzione di marcia.

Per ciò che attiene alle distanze dalle intersezioni, va evidenziato che ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Art. 3 comma 1, punti 1) e 26), costituisce:

- *Area di Intersezione*: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico;
- *Intersezione a raso*: area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

Pertanto, la distanza di installazione del mezzo pubblicitario deve essere misurata dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale.

Le distanze relative a monumenti ed opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizione autorizzativa da parte del Soprintendente, cui compete il vaglio di ogni singolo caso.

- **ILLUMINAZIONE**

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m², o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco, triangolo o ottagono.

L'utilizzo della croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

L'impianto elettrico di ciascuna struttura pubblicitaria dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto-termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire sul suolo pubblico, per l'esecuzione dei lavori di installazione, sarà a carico del soggetto richiedente il quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte. Lo stesso vale anche in caso di successiva rimozione dell'impianto pubblicitario.

- **POSIZIONAMENTO**

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari, dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici. Gli impianti non dovranno essere posti diagonalmente rispetto alla strada. Nel caso in cui, per motivi tecnici, il posizionamento diagonale sia inevitabile, gli impianti dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive. I mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m. 2,20 dal piano del marciapiede; nel caso in cui prospettino sulla carreggiata, dovranno essere apposti ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,10.

- **LIMITAZIONI E DIVIETI**

Sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane e sugli altri beni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 42/2004, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari.

Nelle località di cui sopra e sul percorso d'immediato accesso agli edifici può essere invece autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Se le strutture sono installate su marciapiede, devono essere rispettate le distanze utili previste dal Piano per il passaggio di disabili, ed in ogni caso non devono compromettere la funzionalità del marciapiede.

Ai fini della segnaletica direzionale privata è consigliato, su tutto il territorio comunale, l'utilizzo delle indicazioni come dall'art. 134 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, in luogo

dell'utilizzo di preinsegne. Questa scelta evita la proliferazione di segnaletica con colori e tipologie varie, situazione che andrebbe a discapito della circolazione stradale e del decoro. In ogni caso la segnaletica privata non deve creare confusione con la segnaletica stradale.

Art. 12 - Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari nell'ambito del centro abitato

1. In questo articolo vengono individuate le caratteristiche dei mezzi ed impianti pubblicitari che possono essere collocati in ciascuna zona territoriale omogenea, come precedentemente identificata, all'interno del centro abitato.
2. Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari esposti su tutto il territorio comunale dovranno essere assolutamente rispettati i principi di rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e di rispetto per la posizione delle persone che frequentano tale zona.
3. In tutte le tre zone è consentita la posa, agli ingressi degli edifici, di targhe indicanti attività professionali, artigianali, industriali e commerciali. Le loro dimensioni dovranno essere armoniche con le caratteristiche dell'edificio, dovranno essere realizzate in materiali inalterabili e mantenute in condizioni decorose.
4. In tutte le tre zone sotto indicate i segnali di indicazione di percorso devono uniformarsi alle vigenti disposizioni del Codice della Strada. I cartelli segnaletici indicanti le singole industrie possono essere collocati solo nell'ambito delle zone industriali e artigianali.
5. Lungo o in prossimità delle strade dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

Zona A – Centro storico

6. In questa zona è ammessa l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:
 - Le insegne di esercizio con le limitazioni dimensionali di massimo mq 2 per ogni facciata se installate perpendicolarmente all'asse stradale e mq 6 se installate parallelamente al medesimo asse (una sola facciata);
 - I cartelli aventi le dimensioni di m. 0,70 x 1 per facciata;
 - Impianti pubblicitari di servizio (limitatamente a panchine, cestini e orologi), con una superficie espositiva massima di mq 0,5 per facciata a prescindere dall'orientamento di installazione;
 - le preinsegne, con i limiti dimensionali inferiori di m. 1 x 0,20 e superiori di m. 1,5 x 0,30, con la possibilità di abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di 6 unità per ogni senso di marcia e alla condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Tuttavia, ai fini della segnaletica direzionale privata è consigliato, su tutto il territorio comunale, l'utilizzo delle indicazioni di cui all'art. 134 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, in luogo dell'utilizzo delle preinsegne. Questa scelta evita la proliferazione di segnaletica con colori e tipologie varie, situazione che andrebbe a discapito della circolazione stradale e del decoro. In ogni caso la segnaletica privata non deve creare confusione con la segnaletica stradale;
 - gli impianti ad esposizione temporanea, quali striscioni, locandine e stendardi, aventi dimensioni massime di mq 2 per ogni facciata se installati perpendicolarmente all'asse stradale e mq 6 per ogni facciata se installati parallelamente al medesimo asse, solo per utilizzi di tipo istituzionale ovvero senza fini di lucro e rivolti ad iniziative di tipo culturale, sociale, ecc.
 - gli altri impianti di pubblicità e propaganda non individuati ai punti precedenti, le

cui dimensioni massime non dovranno superare mq 2 per ogni facciata se installati perpendicolarmente all'asse stradale e mq 6 per ogni facciata se installati parallelamente al medesimo asse (una sola facciata).

7. I mezzi o impianti pubblicitari sopra indicati dovranno essere realizzati ed installati in modo da armonizzarsi con l'ambiente circostante. Una particolare attenzione dovrà pertanto essere rivolta alla scelta dei colori, delle forme e delle modalità di inserimento nel contesto di installazione, tenuto conto dell'allocazione nell'ambito del centro storico.
8. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all'interno della "zona A" è vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue. Al Comune di San Pietro in Cariano è data la facoltà di derogare al presente divieto, previa valutazione, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
9. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all'interno della "zona A", deve essere autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del Codice della Strada:
 - a) m 30 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) m 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - c) m 100 dagli imbocchi delle gallerie;
 - d) m 2 dal limite della carreggiata.Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
10. Le norme di cui al comma precedente, e quella di cui all'ottavo comma lettera c) del presente articolo, non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o, ad una distanza non inferiore a 2 m dal limite della carreggiata.
11. Le distanze indicate al nono comma del presente articolo, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 2 m dal limite della carreggiata.
12. All'interno della "zona A" è vietata la diffusione dei messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali.
13. All'interno della "zona A" è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

14. All'interno della "zona A" è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
15. L'esposizione di striscioni, di locandine e stendardi è ammessa unicamente per utilizzi di tipo istituzionale ovvero senza fini di lucro e rivolti ad iniziative di tipo culturale, sociale, ecc. L'esposizione di striscioni, di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento dell'evento cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, locandine e stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari prevista dal quarto comma del presente articolo si riducono a 12,5 m.

Zona B - Aree industriali, commerciali, artigianali

16. In questa zona è ammessa l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:
 - Le insegne di esercizio con le limitazioni dimensionali di massimo mq 4 per ogni facciata se installate perpendicolarmente all'asse stradale e mq 6 se installate parallelamente al medesimo asse (una sola facciata);
 - I cartelli aventi le dimensioni di m. 6 x 3, o 1,5 x 2, o 1 x 1,5, o 0,70 x 1 per facciata;
 - Impianti pubblicitari di servizio (limitatamente a fermate bus, pensiline, panchine, cestini e orologi), con una superficie espositiva massima di mq 3 per facciata se installati perpendicolarmente all'asse stradale e mq 6 se installati parallelamente al medesimo asse (una sola facciata);
 - le preinsegne, con i limiti dimensionali inferiori di m. 1 x 0,20 e superiori di m. 1,5 x 0,30, con la possibilità di abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di 6 unità per ogni senso di marcia e alla condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Tuttavia, ai fini della segnaletica direzionale privata è consigliato, su tutto il territorio comunale, l'utilizzo delle indicazioni di cui all'art. 134 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, in luogo dell'utilizzo delle preinsegne. Questa scelta evita la proliferazione di segnaletica con colori e tipologie varie, situazione che andrebbe a discapito della circolazione stradale e del decoro. In ogni caso la segnaletica privata non deve creare confusione con la segnaletica stradale;
 - gli impianti ad esposizione temporanea, quali striscioni, locandine e stendardi, aventi dimensioni massime di mq 4 per ogni facciata se installati perpendicolarmente all'asse stradale e mq 6 per ogni facciata se installati parallelamente al medesimo asse.
 - i segni orizzontali reclamistici di dimensione massima di mq 4, la cui posa non dovrà in alcun caso avvenire a meno di m 0,5 dalla segnaletica orizzontale presente sulla piattaforma stradale, fatto salvo quanto successivamente prescritto a riguardo nel presente articolo.
 - gli altri impianti di pubblicità e propaganda non individuati ai punti precedenti, le cui dimensioni massime non dovranno superare mq 4 per ogni facciata se installati perpendicolarmente all'asse stradale e mq 6 per ogni facciata se installati parallelamente al medesimo asse (una sola facciata).
17. I mezzi o impianti pubblicitari sopra indicati dovranno essere realizzati ed installati in modo da armonizzarsi con l'ambiente circostante.
18. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all'interno della "zona B" è vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue. Al Comune di San Pietro in Cariano è data la facoltà di derogare al presente divieto, previa valutazione, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;

- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
19. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all'interno della "zona B", deve essere autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del Codice della Strada:
- a) m 30 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) m 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - c) m 100 dagli imbocchi delle gallerie;
 - d) m 2 dal limite della carreggiata.
- Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
20. Le norme di cui al comma precedente, e quella di cui al comma 18 lettera c) del presente articolo, non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o, ad una distanza non inferiore a 2 m dal limite della carreggiata.
21. Le distanze indicate al comma 19 del presente articolo, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 2 m dal limite della carreggiata.
22. All'interno della "zona B" è vietata la diffusione dei messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali.
23. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il disposto di cui al comma 18 del presente articolo e le distanze di cui al comma 19 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
24. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, locandine e stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari prevista dal quarto comma del presente articolo si riducono a 12,5 m.
25. All'interno della "zona B" è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a due minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

26. All'interno della "zona B" è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Zona C – Restante parte del centro abitato

27. In questa zona è ammessa l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:
- Le insegne di esercizio con le limitazioni dimensionali di massimo mq 4 per ogni facciata se installate perpendicolarmente all'asse stradale e mq 6 se installate parallelamente al medesimo asse (una sola facciata);
 - I cartelli aventi le dimensioni di m. 1,5 x 2, o 1 x 1,5, o 0,70 x 1 per facciata;
 - Impianti pubblicitari di servizio (limitatamente a fermate bus, pensiline, panchine, cestini e orologi), con una superficie espositiva massima di mq 3 per facciata se installati perpendicolarmente all'asse stradale e mq 6 se installati parallelamente al medesimo asse (una sola facciata);
 - le preinsegne, con i limiti dimensionali inferiori di m. 1 x 0,20 e superiori di m. 1,5 x 0,30, con la possibilità di abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di 6 unità per ogni senso di marcia e alla condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Tuttavia, ai fini della segnaletica direzionale privata è consigliato, su tutto il territorio comunale, l'utilizzo delle indicazioni di cui all'art. 134 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, in luogo dell'utilizzo delle preinsegne. Questa scelta evita la proliferazione di segnaletica con colori e tipologie varie, situazione che andrebbe a discapito della circolazione stradale e del decoro. In ogni caso la segnaletica privata non deve creare confusione con la segnaletica stradale;
 - gli impianti ad esposizione temporanea, quali striscioni, locandine e standardi, aventi dimensioni massime di mq 4 per ogni facciata se installati perpendicolarmente all'asse stradale e mq 6 per ogni facciata se installati parallelamente al medesimo asse.
 - I segni orizzontali reclamistici di dimensione massima di mq 4, la cui posa non dovrà in alcun caso avvenire a meno di m 0,5 dalla segnaletica orizzontale presente sulla piattaforma stradale, fatto salvo quanto successivamente prescritto a riguardo nel presente articolo.
 - gli altri impianti di pubblicità e propaganda non individuati ai punti precedenti, le cui dimensioni massime non dovranno superare mq 4 per ogni facciata se installati perpendicolarmente all'asse stradale e mq 6 per ogni facciata se installati parallelamente al medesimo asse (una sola facciata).
28. I mezzi o impianti pubblicitari sopra indicati dovranno essere realizzati ed installati in modo da armonizzarsi con l'ambiente circostante.
29. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all'interno della "zona C" è vietato nei seguenti punti:
- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue. Al Comune di San Pietro in Cariano è data la facoltà di derogare al presente divieto, previa valutazione, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia e loro rampe;

- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
30. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all'interno della "zona C", deve essere autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del Codice della Strada:
- a) m 30 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) m 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - c) m 100 dagli imbocchi delle gallerie;
 - d) m 2 dal limite della carreggiata.
- Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
31. Le norme di cui al comma precedente, e quella di cui al comma 29 lettera c) del presente articolo, non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o, ad una distanza non inferiore a 2 m dal limite della carreggiata.
32. Le distanze indicate al comma 30 del presente articolo, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 2 m dal limite della carreggiata.
33. All'interno della "zona C" è vietata la diffusione dei messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali.
34. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il disposto di cui al comma 29 del presente articolo e le distanze di cui al comma 30 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
35. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, locandine e stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari prevista dal quarto comma del presente articolo si riducono a 12,5 m.
36. All'interno della "zona C" è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a due minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
37. All'interno della "zona C" è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Art. 13 - Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari sulla restante parte del territorio comunale fuori dal centro abitato - Zona D

1. In questa zona è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, nel rispetto delle norme di seguito descritte.
2. I mezzi pubblicitari come definiti all'art. 4 del presente Piano, al di fuori dei centri abitati, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'art. 23 del Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di attuazione. Tali norme vengono di seguito richiamate, con alcune precisazioni.
3. Lungo o in prossimità delle strade fuori dai centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) m 3 dal limite della carreggiata;
 - b) m 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) m 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) m 150 prima dei segnali di indicazione;
 - f) m 100 dopo i segnali di indicazione;
 - g) m 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice;
 - h) m 250 prima delle intersezioni;
 - i) m 100 dopo le intersezioni;
 - j) m 200 dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
6. Le norme di cui al quarto comma del presente articolo, e quella di cui al precedente comma, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati, o ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata;
7. Le distanze indicate al quarto comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.
8. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 4 metri quadrati, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi precedenti, ad eccezione della distanza del limite di carreggiata.
9. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata di autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 metri quadrati, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze fissate dai regolamenti comunali, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice.
10. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
- a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il disposto di cui al comma 5 del presente articolo e le distanze di cui al comma 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
11. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, locandine e stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dal comma 4 si riducono a 50 m.
12. E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
13. É vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
14. Ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 4, lettere b),

c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata la distanza minima di 100 m.

Art. 14 - Caratteristiche costruttive ed estetiche degli impianti per pubblicità esterna

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare o simile e dovranno essere realizzate esclusivamente in acciaio zincato, verniciato in colore nero o grigio micaceo;
- I cartelli dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'applicazione del mezzo pubblicitario in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca con anta apribile, siano essi luminosi o no, dovranno essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo di mm 6 o, in alternativa, con policarbonato antisfondamento di spessore minimo di mm 5.
- Tutti gli impianti pubblicitari, potranno essere dotati sulla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del Comune.

Art. 15 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente Piano;
- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
- stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato.

E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione, spettacolo, mostra, fiera, vendita, offerta promozionale, ecc. per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e/o il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 16 - Targhette di identificazione

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- nome strada;

- data di scadenza.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

Art. 17 - Vigilanza

Gli enti proprietari delle strade, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di tutto il territorio comunale, sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.

Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato.

Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione dell'impianto in causa.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Tutti i mezzi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di quarantotto ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 18 – Sanzioni

In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Piano saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. 507/1993, che così dispone:

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 206,00 a Euro 1549,00, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune

provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

5-bis. I Comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del Comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.

E' in ogni caso fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del Codice della Strada, che così dispone:

"...omissis..."

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.695.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.388 a € 13.876 in via solidale con il soggetto pubblicizzato.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la

rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 4.734 a € 18.935; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater."

L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 del Codice della Strada è aggiornato ogni 2 anni ai sensi dell'art. 195 comma 3 del Codice medesimo.

Art. 19 - Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

Gli impianti installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o non conformi alle disposizioni del presente Piano.

In caso di installazioni abusive, il Comune tramite l'ufficio di Polizia Locale, procederà ai sensi dei precedenti articoli 17 e 18.

Art. 20 - Norme transitorie

I mezzi pubblicitari in essere alla data di entrata in vigore del presente Piano, dovranno essere adeguati e regolarizzati entro il termine del 31 Dicembre 2017, decorso il quale saranno considerati abusivi e quindi passibili dell'applicazione del disposto di cui al precedente articolo 19.

I mezzi pubblicitari esistenti, anche se scaduti o da adeguare alla nuova normativa, avranno prelazione sulle nuove richieste di posizionamento.

TITOLO III - LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21 - Premessa e relazione sullo stato di fatto

In questa parte del Piano sono considerati gli impianti adibiti alle pubbliche affissioni.

Il Comune di San Pietro in Cariano, poiché risulta avere una popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 30.000 abitanti, appartiene alla classe IV^a così come definita dall'art. 2 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507.

In relazione al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni del Comune di San Pietro in Cariano (D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507), si è proceduto ad una verifica degli impianti per le pubbliche affissioni.

In relazione al Regolamento comunale, si è proceduto ad un censimento degli impianti utilizzati per le pubbliche affissioni.

Dai risultati di censimento si ritiene di poter affermare che la situazione di copertura con pubbliche affissioni non risulta essere adeguata sia in quantità che in metratura disponibile, sia come destinazione d'uso.

Art. 22 - Tipologie e caratteristiche dei nuovi impianti

La superficie di affissione si suddivide nelle seguenti destinazioni d'uso:

- **Impianti per affissioni commerciali**
Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi pubblicitari.
- **Impianti per affissioni istituzionali**
Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico senza fine di lucro.
- **Impianti per affissioni funebri**
Rientrano in questa categoria gli impianti che sono utilizzati per le affissioni degli avvisi mortuari, e/o ringraziamenti o per la diffusione di messaggi non finalizzati al lucro a cura di soggetti economici.

La tipologia costruttiva è quella del Cartello, ossia una struttura autoportante mono o bifacciale costituita da piedritti infissi nel terreno a sostegno di un pannello in materiale resistente, adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio.

Gli impianti previsti a progetto hanno dimensioni (base per altezza) di m. 1,4 x 1 e di m. 1,4 x 2, in modo da poter utilizzare in modo ottimale i fogli 70x100 e loro multipli, poiché i manifesti delle diverse tipologie vengono forniti nelle dimensioni di cui sopra.

Gli impianti dovranno essere collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio da tutti i lati utilizzati per l'affissione. Gli impianti dovranno recare una targhetta con l'indicazione Comune di San Pietro in Cariano (VR) - Impianto riservato ad affissioni (commerciali, istituzionali, funebri) - numero di individuazione.

Art. 23 – Quantità e ripartizione delle superfici

Il nuovo schema distributivo, nell'ottica di un ammodernamento del servizio delle pubbliche affissioni, prevede un incremento della superficie totale, una più omogenea distribuzione territoriale degli impianti e una nuova ripartizione così come evidenziata nelle righe sottostanti.

Il parametro previsto dal D.Lgs. 507/1993 prevede che la superficie da adibire alle pubbliche affissioni per il Comune di San Pietro in Cariano (di classe IV^A), non sia inferiore a 12 mq. ogni mille abitanti (abitanti circa 13.000 = coefficiente di 13).

12 (parametro) x 13 (coefficiente) = **156 mq.** (*metratura minima secondo normativa*)

Ciò premesso, considerata una metratura esistente adibita alle pubbliche affissioni pari a mq 21 e stabilito un incremento di mq 137,20, di cui mq 106,40 per affissioni commerciali, mq 8,40 per affissioni istituzionali, mq 22,40 per affissioni funebri, la superficie del progetto finale è così ripartita (tenendo conto della suddivisione per destinazione d'uso come da Regolamento Comunale in vigore):

- affissioni commerciali 77,55 %, equivalente a n. 19 cartelli da m. 1,40 x 2 bifacciali nuovi da installare.
- affissioni istituzionali 6,12 %, equivalente a n. 3 cartelli da m. 1,4 x 1 bifacciali nuovi da installare.
- affissioni funebri 16,33 %, equivalente a n. 8 cartelli da m. 1,4 x 1 bifacciali nuovi da installare.

I Cartelli possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce.

A fronte dell'incremento, il nuovo dato sulle superfici adibite alle pubbliche affissioni porta ad un riepilogo come segue:

Metratura disponibile precedente su 6 Cartelli = mq. 21

Metratura di incremento su 29 Cartelli = mq. 137,20

Metratura totale disponibile su 36 Cartelli = mq. 158,20 (*in rapporto ideale con la proporzione territoriale*)

La nuova ripartizione delle superfici per le pubbliche affissioni diventerà pertanto la seguente:

- affissioni commerciali mq. 126, pari al 79,64 %, equivalente a:
 - n. 19 cartelli da m. 1,40 x 2 bifacciali nuovi da installare.
 - n. 2 cartelli da m. 1,40 x 2 bifacciali esistenti.
 - n. 3 cartelli da m. 1,40 x 2 monofacciali esistenti.
- affissioni istituzionali mq. 8,40, pari al 5,31 %, equivalente a:
 - n. 3 cartelli da m. 1,4 x 1 bifacciali nuovi da installare.
- affissioni funebri mq. 23,80, pari al 15,04 %, equivalente a:
 - n. 8 cartelli da m. 1,4 x 1 bifacciali nuovi da installare.
 - n. 1 cartelli da 0,70 x 1 bifacciali esistenti.

Questo progetto non prevede affissioni a muro su tabelle. Si è dato largo spazio ai Cartelli (plance) poiché questi hanno la qualità di fornire un servizio efficiente all'affissione e duraturo nel tempo, non creano problematiche con privati, proprietari di edifici, come invece potrebbero dare le tabelle a muro, e contemporaneamente arredano il contesto urbano.

Art. 24 – Caratteristiche estetico - costrittive degli impianti per le pubbliche affissioni

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare o simile e dovranno essere realizzate esclusivamente in acciaio zincato (non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici).
- Le strutture dovranno essere verniciate in colore nero o grigio micaceo.
- I cartelli utilizzati per l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice in acciaio e di una superficie, per l'affissione del manifesto, in lamiera zincata. Tutti gli impianti potranno essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto (destinazione d'uso) e recante il nome ed il logo del Comune di San Pietro in Cariano.

Art. 25 – Pulizia e manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni

La pulizia degli impianti è effettuata a cura e spese del servizio pubbliche affissioni, con intervalli di tempo non superiori ai sei mesi. La pulizia consiste essenzialmente nella rimozione dello strato di manifesti affissi e nell'eventuale lavaggio dell'impianto.

E' sempre cura del servizio pubbliche affissioni evidenziare situazioni di deterioramento o danni subiti dagli impianti per le affissioni, al fine di procedere alla manutenzione o sostituzione della struttura.

Art. 26 - Entrata in vigore

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Il Piano potrà essere sottoposto a revisione annuale per effetto di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti per le pubbliche affissioni.

ALLEGATI:

Allegato 1

CARTOGRAFIA E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Allegato 2

SCHEDE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Elaborato


Scala

1:10.000

Individuazione zone piano generale impianti pubblicitari

Approvato con D.C.C. del

n.










Carta Tecnica regionale: Volo del 1997, Formato DNF

OTTOBRE 2016

Titolo
Scala
1:10.000
Individuazione zone A - B - C - D territorio comunale

LEGENDA

-  Contorni comunali
-  Zona A - Centro storico
-  Zona C - Centro Abitato
-  S.P. entro il centro abitato
-  Zona B - Industriale / Produttivo
-  Zona D - Fuori Centro Abitato



PUNTO N°	Strada	Nc	Tipologia	Posizione	Misure	Facce	Utilizzo	Intervento
1	Piazza Battaglia di Nikolajewka - BURE	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
2	Via Poiano ang. Via Montegrappa - BURE	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x100	2	NECROLOGI	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
3	Via Ingelheim - SAN PIETRO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
4	Via Ingelheim - SAN PIETRO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
5	Piazza Arusnati - SAN PIETRO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
6	Piazza Arusnati - SAN PIETRO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x100	2	NECROLOGI	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
7	Via Arusnati ang. Via Villa Girardi - SAN PIETRO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x100	2	ISTITUZIONALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
8	Via Ingelheim - SAN PIETRO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
9	Piazza San Giuseppe ang. Via Molino - SAN PIETRO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x100	2	NECROLOGI	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
10	Via Beethoven - SAN PIETRO	F.te 11	PLANCIA	PARALLELA	140x100	2	NECROLOGI	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
11	Via Beethoven - SAN PIETRO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
12	Via Chopin - SAN PIETRO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
13	Via Barbassa - SAN PIETRO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
14	S.P. N° 4 - Via Valpolicella - SAN PIETRO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
15	S.P. N° 4 - Via Valpolicella - SAN PIETRO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
16	Via Valpolicella ang. Via Cadenisio - SAN PIETRO	59	PLANCIA	PERPENDICOLARE	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
17	Via delle Preare - SAN FLORIANO	F.te 6	PLANCIA	PARALLELA	140x100	2	ISTITUZIONALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
18	Via della Pieve - SAN FLORIANO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
19	Via della Pieve ang. Madonna degli Alpini - SAN FLORIANO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x100	2	NECROLOGI	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
20	Via don Biasi ang. Via Brigaldara - SAN FLORIANO	45/B	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
21	Piazza Begalli - PEDEMONTE	F.te 5	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
22	Via Don Fasoli - PEDEMONTE	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x100	2	ISTITUZIONALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
23	Via Bolla c/o Piazza San Rocco - PEDEMONTE	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x100	2	NECROLOGI	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
24	Via Campostrini - PEDEMONTE	F.te 5	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
25	Via Campostrini - PEDEMONTE	F.te 44	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
26	Via Campostrini - PEDEMONTE	F.te 51/F	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
27	Via Rondinelle - PEDEMONTE	F.te 8	PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
28	Via Rondinelle - PEDEMONTE	F.te 10	PLANCIA	PARALLELA	140x100	2	NECROLOGI	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
29	Piazza XXV Aprile - CORRUBBIO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x100	2	NECROLOGI	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
30	Posizione da selezionare e far approvare D.Lgs 42/2004		PLANCIA	PARALLELA	140x200	2	COMMERCIALE	NUOVO IMPIANTO DA INSTALLARE
31	Piazza XXV Aprile - CORRUBBIO	snc	PLANCIA	PARALLELA	140x200	1	COMMERCIALE	IMPIANTO ESISTENTE
32	Via Campagnole - CORRUBBIO	F.te 18	PLANCIA	PERPENDICOLARE	140x200	2	COMMERCIALE	IMPIANTO ESISTENTE
33	Via Campostrini - PEDEMONTE	F.te 5	PLANCIA	PARALLELA	140x200	1	COMMERCIALE	IMPIANTO ESISTENTE
34	Via Campostrini - PEDEMONTE	F.te 5	PLANCIA	PARALLELA	140x200	1	COMMERCIALE	IMPIANTO ESISTENTE
35	Piazza San Rocco - PEDEMONTE	snc	PLANCIA	PERPENDICOLARE	140x200	2	COMMERCIALE	IMPIANTO ESISTENTE
36	Via Castello - CASTELROTTO	F.te 5	PLANCIA	PARALLELA	70x100	2	NECROLOGI	IMPIANTO ESISTENTE